



COMUNE DI LANCIANO

Città Medaglia d'Oro al V.M.

- PROVINCIA DI CHIETI -

M

C.A.P. 66034
Prot. _____

TEL. 0872.7071 - FAX 0872.40443

P.IVA: 00091240697

RACCOMANDATA A.R.

**Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per lo Sviluppo del Territorio,
la Programmazione ed i Progetti Internazionali
Via Nomentana, 2
00161 Roma**

RACCOMANDATA A.R.

**Alla Regione Abruzzo
Presidenza della Giunta
Viale Bovio, 425
65124 Pescara**

RACCOMANDATA A.R.

**Al Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione
Generale per l'Energia Nucleare e le Energie
Rinnovabili e l'Efficienza Energetica - Divisione III
- Reti elettriche
Via Molise, 2
00187 Roma**

RACCOMANDATA A.R.

**Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare - Direzione Generale per la
Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche -
Divisione IX - Assetto e rappresentazione
cartografica del territorio - Sezione Elettrodotti
Via C. Colombo, 44
00147 Roma**

RACCOMANDATA A.R.

**Alla TERNA S.p.A
Ufficio Espropri
Responsabile del Procedimento Espropriativo
Ing. Roberto Cirrincione
Via Aquilelia, 8
80143 NAPOLI**

RACCOMANDATA A.R.

**Alla TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE S.p.A.
Via Egidio Galbani, 70
00156 Roma**

e p.c.

RACCOMANDATA A.R.

**COMUNE DI LANCIANO
Partenza**

**All' Autorità dei Bacini di rilievo regionale
dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del
Fiume Sangro
Via Verzieri,
Località Preturo
67100 L'aquila (Aq)**

Prot. N. **0046079** del 13-08-2015



RACCOMANDATA A.R.

Alla Procura della Repubblica
c/o Tribunale di Lanciano
Via Fiume
66034 LANCIANO (Ch)

Al Sindaco del Comune di Lanciano
Dott. Mario Pupillo
SEDE

Rispost

Punt

Il pro

con c

del 0

Regi

l'attu

invia

prop

con

che

Am

...

sist

Te

pe

dis

de

il f

il j

pi

pl

e

d

c

n

c

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

OGGETTO: ELETTRODOTTO VILLANOVA-GISSI 380 KV ED OPERE CONNESSE – OPERE DI AMMINISTRAZIONI STATALI REALIZZATE IN DIFFORMITÀ – APPLICAZIONE ART. 27 E 28 D.P.R. 380/2001

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. n.0030887 del 03.06.2015 è pervenuto un esposto da parte dello Studio Tecnico Per. Ind. Antonio Di Pasquale che denuncia presunte violazioni urbanistico-edilizie in merito all'opera di cui all'oggetto;
- nelle date del 02.07.2015 e 08.07.2015 personale dell'ufficio Programmazione Urbanistica di questo Ente, ha esperito sopraluogo sui cantieri del realizzando elettrodotto;
- le risultanze dei sopraluoghi citati sono state riportate nel verbale del 13.07.2015 (prot. n.40795 del 14.07.2015) e nello stesso sono emerse delle criticità rispetto all'opera in corso di realizzazione;
- in merito alle criticità riscontrate, con nota prot. n.40848 del 14.07.2015 sono stati chiesti chiarimenti urgenti alle società TERNA S.p.A. e TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE S.p.A. ;
- Terna Rete Italia con note TE/P2015/0003923 – 20/07/2015 assunta con prot. 42067 del 21/07/2015 e successiva prot. TRISPA/P2015/0009585 – 28/07/2015 assunta con prot. 44994 del 06/08/2015 – avente ad oggetto " *Elettrodotto 380 kV Villanova-Gissi ed opere connesse – Riscontro Vostra nota chiarimenti del 14.07.2015*" risponde ai temi sollevati;
- Rispetto ai citati chiarimenti trasmessi dalla Società Terna Rete Italia si ritiene che le stesse non siano sufficienti per poter considerare la vicenda archiviata per i motivi che di seguito si esplicitano.

ULTERIORI CONTRODEDUZIONI

PROBLEMA N°1 – evidenziato dal Verbale di sopraluogo del 13.07.2015:

sulla carta della zonizzazione geologica allegata al PRG vigente emerge che i sostegni n.95 e n.95/1 ricadono su aree classificate come "**Terreni Pessimi**" per i quali la normativa tecnica prevede che ***"l'edificazione è da precludere per l'elevatissima penalizzazione (pendio molto acclive, reale possibilità di frane; movimenti franosi in atto; frequente esondabilità; diffuso dissesto idrogeologico – idraulico, altro incremento sismico....) Sono ammissibili solo le opere e gli interventi volti alla riparazione e al consolidamento dell'esistente o alla stabilizzazione del dissesto e/o ripristino ambientale"***. E' altresì importante chiarire che in base alle NTA del PRG vigente la

normativa tecnica della relazione geologica allegata prevale, pertanto detti terreni sono interessati da un vero e proprio **vincolo di inedificabilità**;

Risposta TERNA

Punto 1

Il progetto originario presentato da Abruzzo Energia prendeva a riferimento il P.R.G. allora vigente, adottato con delibera di C.C. n. 76 del 22/12/2008. La precedente Amministrazione comunale, con nota prot. 9685 del 03/03/2010, comunicava al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Ambiente nonché alla Regione Abruzzo ed alla Provincia di Chieti che "non risultano interferenze tali da compromettere l'attuazione delle previsioni del piano urbanistico vigente e di quello adottato". Successivamente, tutte le note inviate dal Comune di Lanciano (prot. 26624 del 16/06/2010, prot. 10558 del 02/03/2011) riguardano alcune proposte di varianti all'elettrodotto, senza nessun riferimento alle nuove previsioni del PRG e conseguentemente alla problematica ora evidenziata circa il posizionamento dei sostegni n. 95 e 95/1, tanto che il Parere n.730 del 10/06/2011, redatto dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, riguardo al quadro di riferimento programmatico, riporta testualmente che:

"...il progetto risulta coerente con gli obiettivi generali di miglioramento dell'efficienza e della sicurezza del sistema energetico nonché con gli orientamenti dello sviluppo della Rete nazionale di trasmissione svolta da Terna e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi legati alle esigenze di adeguatezza del sistema elettrico per la copertura del fabbisogno nazionale attraverso la piena utilizzazione della capacità di generazione disponibile, al rispetto delle condizioni di sicurezza di esercizio, all'incremento dell'affidabilità ed economicità della rete ed al miglioramento della qualità e continuità del servizio;

il progetto risulta coerente con la programmazione economica e finanziaria nazionale e regionale;

il progetto risulta in linea con gli strumenti di pianificazione territoriale con gli obiettivi ed indirizzi di tutela dei piani analizzati per la Regione Abruzzo in quanto la progettazione del tracciato ha avuto come obiettivo principale quello di mediare tra le esigenze di distribuzione e sviluppo della rete elettrica e quelle ambientali e territoriali, anche attraverso l'attività di concertazione relativa alla localizzazione del corridoio e della fascia di fattibilità di tracciato effettuata con le amministrazioni attraverso l'attivazione di tavoli tecnici e sopralluoghi congiunti sul territorio interessato dall'opera;

non si evidenziano particolari elementi di incompatibilità tra pianificazioni comunali ed i tracciati ipotizzati considerando che l'elettrodotto attraverserà essenzialmente aree agricole;

non si evidenziano particolari elementi di incompatibilità del progetto con le aree soggette a vincolo dei beni ambientali (DLgs 42/04);

il tracciato interferisce direttamente con alcune aree protette e siti Natura 2000 per i quali è stata redatta apposita valutazione di incidenza e sono stati definiti gli interventi e le misure di mitigazione per limitare l'incidenza negativa."

Durante la Conferenza dei Servizi svoltasi a Roma in data 07/11/2012 presso il Ministero dello Sviluppo Economico il Comune di Lanciano non ha comunque rappresentato le criticità ora evidenziate, nonostante il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avesse ribadito con nota del 13/04/2012 testualmente quanto segue:

"L'accertamento di conformità urbanistica, non equivale in alcun modo ad un parere sulla realizzabilità dell'opera. Gli Enti interessati potranno esprimere il loro motivato parere in merito alla realizzabilità dell'opera in sede di Conferenza di Servizi,...."

Infine si evidenzia che, pur non ricadendo i sostegni nn. 95 e 95/1 in aree perimetrare PAI, per le quali l'Autorità di Bacino aveva prescritto l'adozione di fondazioni indirette, la scrivente Società ha comunque previsto l'utilizzo delle stesse con pali di idonea lunghezza.

Ulteriore Controdeduzione del Comune di Lanciano sul punto 1

Corre l'obbligo di controdedurre ulteriormente sul punto, in quanto vengono di nuovo riportate da parte della Società TERNA notizie inesatte e fuorvianti per le motivazioni che di seguito si riportano:

- Quando si afferma che "Il progetto originario presentato da Abruzzo Energia prendeva il riferimento il P.R.G. allora vigente, adottato con delibera di C.C. n. 76 del 22/12/2008", indirettamente si asserisce che il progetto è stato basato su informazioni incomplete e inesatte in quanto il piano adottato con delibera di C.C. n. 76 del 22/12/2008 era appunto

adottato e non vigente, infatti il piano vigente all'epoca era la Variante al P.R.G. approvata dal C.P. con delibera n.113/4 del 18.12.85 e pubblicata sul B.U.R.A. n.7 del 07.04.1986. E' stato quindi evidenziando che il progetto dell'elettrodotto è stato inficiato da una evidente superficialità in quanto ha completamente ignorato uno dei due strumenti di pianificazione in corso di validità;

- Riguardo alla ormai stucchevole *"questione"* alla quale prima Abruzzo Energia e poi Terna S.p.a. fanno riferimento in diverse note tra cui quella in oggetto e precisamente quando afferma che "La precedente Amministrazione comunale, con note prot. 9685 del 03/03/2010, comunicava al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Ambiente nonché alla Regione Abruzzo ed alla Provincia di Chieti che "non risultano interferenze tali da compromettere l'attuazione delle previsioni del piano urbanistico vigente e di quello adottato" si rende necessario chiarire e ricordare che del parere citato si continua a ometterne una parte sostanziale e cioè che, ulteriormente a quanto correttamente riportato, al capoverso successivo del medesimo parere, il Comune di Lanciano ha precisato che: "Al fine di valutare con maggiore attenzione eventuali interferenze dell'intervento in oggetto con alcuni agglomerati abitativi, si chiede di conoscere l'estensione della fascia di limitazione dell'edificazione lungo le zone di intervento in oggetto". A distanza di circa un mese, con nota n. 15704 del 12/04/2015, il Comune di Lanciano ha inoltrato al MISE, al Ministero dell'Ambiente nonché ad Abruzzo Energia, un ulteriore parere che recita quanto segue: "Con riferimento alla precedente corrispondenza e alla nostra comunicazione del 03/03/2010 prot.9685, con la quale, al fine di valutare con maggiore attenzione eventuali interferenze dell'intervento in oggetto con alcuni agglomerati abitativi, si richiedeva di conoscere l'estensione della fascia di limitazione dell'edificazione lungo le zone di intervento in oggetto, non avendo ricevuto ad oggi alcun riscontro, si comunica che questo Ente non potendo valutare correttamente la documentazione prodotta esprime "parere contrario". Risulta pertanto che questo Ente ha espresso fin da subito il suo parere contrario in quanto non era in grado di valutare l'opera in progetto. Quindi è il caso di evidenziare che se vi sono state inadempienze le stesse non sono attribuibili a questo Ente e le stesse appaiono gravi se, come sembra dalla risposta fornita da Terna, la Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha tratto le sue conclusioni anche sulla base di un eventuale assenso da parte del Comune di Lanciano che non è mai esistito;
- In riferimento al parere n.730 del 10/06/2011 redatto dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS non si vuol entrare nel merito dello stesso, appare solo il caso di evidenziare un passaggio "surreale" dello stesso che recita: "la progettazione del tracciato ha avuto come obiettivo principale quello di mediare tra le esigenze di

approvata
1986. E'
evidente
licazione
i Terna
quando
25 del
istero
ltano
istico
itato
anto
e di
tuali
di
di
i, il
ZZO
te
ne
n
ti
d
!

distribuzione e lo sviluppo della rete elettrica e quelle ambientali e territoriali, anche attraverso l'attività di concertazione relativa alla localizzazione del corridoio e della fascia di fattibilità di tracciato effettuata con le amministrazioni attraverso l'attivazione di tavoli tecnici e sopralluoghi congiunti sul territorio interessato dall'opera", dove la concertazione, i tavoli tecnici e i sopralluoghi congiunti sono stati praticamente inesistenti;

- Riguardo all'accertamento di conformità richiesto, si ricorda ancora una volta, che con nota del 10/05/2012 prot. n. 23447 del 10.05.2012 il Comune di Lanciano ha trasmesso al M.I.S.E., Ministero dell'Ambiente, Regione Abruzzo, Abruzzo Energia, ect, il **PARERE MOTIVATO (CONTRARIO)** redatto in data 23.04.2012, e che ulteriormente in data 05.10.2012 è stato trasmesso alla Regione Abruzzo il **CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA NEL QUALE SONO STATE RIPORTATE SIA LE ZONIZZAZIONI CHE TUTTI I VINCOLI CHE INTERESSANO L'ELETTRODOTTO**. E' da rilevare che solo parte dei contenuti del predetto certificato sono stati riportati nella determina della Giunta Regionale n.DA20/28 del 22/10/2012 avente ad oggetto "Accertamento di conformità urbanistica degli elettrodotti facenti parte della rete (...) nuovo elettrodotto a 380kV in doppia terna, 'Villanova-Gissi' ed opere connesse", trasmessa agli enti interessati con nota della Giunta Regionale prot. 7905/AT/AAGG del 23/10/2012. **PERTANTO ANCHE RISPETTO A QUESTO TEMA SI EVIDENZIA CHE IL COMUNE DI LANCIANO HA AMPIAMENTE SEGNALATO QUANTO OGGI VIENE DENUNCIATO;**
- Rispetto al tema del punto 1, che riguarda la problematica dell'insistenza dei sostegni 95 e 95/1 su aree ricadenti all'interno dei terreni classificati come Pessimi dalla Carta della Zonizzazione Geologica, e sui quali vige un vero e proprio vincolo di inedificabilità, nella risposta fornita dalla Società Terna non viene fornito nessun chiarimento, facendo sì che l'opera, rispetto a detto vincolo, possa ritenersi abusiva.

PROBLEMA N°2 – evidenziato dal Verbale di sopralluogo del 13.07.2015:

il sostegno n.95 ricade in **Vincolo da Scarpata Morfologica del Piano Assetto Idrogeologico P.A.I.** della Regione Abruzzo. Il sostegno in parola ricade all'interno di detto vincolo per intero e dove anche il sostegno n.95/1 risulta molto vicino a detta fascia. Le opere realizzate all'interno di detta fascia necessitano di acquisizione di nulla osta da parte della competente autorità di bacino dopo la presentazione di studio di compatibilità idrogeologica. Allo stato non si conosce se il predetto nulla osta sia stato rilasciato.

Risposta TERNA

Punto 2

Dalla sovrapposizione degli shape files scaricabili dal sito internet dell'Autorità di Bacino della Regione Abruzzo riguardanti il tracciato definitivo dell'elettrodotto in oggetto, si evidenzia che il sostegno n. 95 ricade al di fuori del vincolo da scarpata morfologica. Infatti la stessa Autorità di Bacino con nota prot. RA/192230 del 28/08/2012, in riferimento agli studi di compatibilità idraulica ed idrogeologica prodotti da Abruzzo Energia S.p.A., trasmetteva parere positivo alla realizzazione dell'opera in oggetto, condizionando lo stesso ad una serie di prescrizioni tra cui, per i tralicci ubicati in prossimità dei graficismi lineari di pericolosità da scarpata, la verifica, da parte dei Comuni interessati, della loro posizione riguardo alle rispettive fasce di rispetto e, nel caso queste risultassero interne, l'estensione a queste dello studio di compatibilità idrogeologica.

D'altro canto, la stessa Autorità di Bacino riportava come tralicci ubicati in prossimità dei graficismi lineari di pericolosità da scarpata esclusivamente i picchetti nn. 45, 46, 72, 74, 78, 80, 125 e 131 senza che il picchetto 95 venisse considerato come rientrante in questa categoria.

Ulteriore Controdeduzione del Comune di Lanciano sul punto 2

Corre l'obbligo di controdedurre anche sul punto 2 in quanto:

- Premesso che, anche la presenza di fasce di rispetto da scarpata morfologica è stata segnalata – come precisato nelle controdeduzioni ulteriori di cui al punto 1 – si ritiene che, se il progetto è stato basato (per i vincoli di rispetto da scarpata) sugli shape-files scaricabili presso il sito dell'Autorità di Bacino, anche in questo caso il progetto è viziato dall'utilizzo di dati incompleti. Infatti scaricando detti file dal sito dell'Autorità (download effettuato alla data della presente) si contano solo n.3 (tre) poligoni sull'intera area di competenza dell'Autorità dei Bacini di rilievo regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro e nessuno di questi riguarda il comune di Lanciano. Si consideri, invece, che solo sul Ns. Comune sono presenti n. 71 (settantuno) poligoni di Vincolo Di Rispetto da Scarpata Morfologica del PAI. Pertanto il picchetto (o sostegno) n.95 risulta ricompreso in fascia di rispetto da scarpata morfologica già dall'adozione del nuovo PRG avvenuto in data 22.12.2008. La realizzazione del sostegno necessitava quindi di acquisizione preventiva di nulla osta tramite l'approvazione del relativo studio di compatibilità idrogeologica, come previsto dal combinato disposto degli articoli nn.9,10,15,16,17 e 20 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I. vigente. L'assenza del predetto nulla osta renderebbe di fatto l'opera abusiva. Si consideri inoltre che alla data di redazione del presente documento i lavori di realizzazione del sostegno sono in stato avanzato.

PROBLEMA N°3 – evidenziato dal Verbale di sopralluogo del 13.07.2015:

INTERAZIONE TRA ELETTRODOTTO IN PROGETTO E ATTIVITA' A RISCHIO INCENDIO.
Dall'esame del carteggio agli atti dell'Ufficio si rintracciano n.2 (due) pareri pervenuti dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Chieti nei quali si riporta quanto segue: nel primo del 24/02/2010 prot. 0001802 si condiziona il parere favorevole al fatto che *"tra l'elettrodotto in progetto e gli impianti di trasporto del gas naturale con densità non superiore a 0,8 dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza previste dal D.M. 17.04.2008"* ed inoltre che *"per quanto attiene alle interferenze dell'elettrodotto in*

progetto con ulteriori attività a rischio incendio non evidenziate nella documentazione tecnica già inviata (in particolare pag.10 relazione RT-DT-134), si precisa che dovrà essere cura di codesta società procedere ad un accertamento esaustivo facendo pervenire a questo comando ulteriore documentazione tecnica sul rispetto delle distanze di sicurezza previste dalle normative vigenti"; nel secondo del 17/10/2012 prot. 11587 si condiziona il parere favorevole al fatto che "dovranno essere rispettate le distanze di sicurezza previste da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi tra l'elettrodotto e le attività a rischio d'incendio di cui all'allegato I del DPR 151/2011, con particolare riferimento alle distanze tra l'elettrodotto e gli impianti di gas naturale con densità superiore a 0,8 previste dal D.M. 17.04.2008"; Rispetto alle reti di trasporto del gas naturale si evidenzia che l'elettrodotto Gissi-Villanova 380kV interferisce sia con il gasdotto esistente nonché con il medesimo nei tratti in corso di rifacimento denominato "RIFACIMENTO DIR. PER CASTELFRENTANO (CH) - DN 250(10)", DP 12 BAR", ma soprattutto interferisce in diversi punti con il nuovo gasdotto in progetto denominato "LARINO - CHIETI - DN 600 72 BAR". In merito a detta questione si chiede di conoscere con immediatezza se le opere citate sono compatibili fra loro e se sussistono pericoli per la pubblica incolumità ed inoltre si chiede di fornire a questo Ente tutti gli studi e i necessari chiarimenti da cui si evidenzia che non sussistono pericoli per i cittadini interessati.

Risposta TERNA

Punto 3 (a,b,c)

Non risulta interferenza alcuna tra l'elettrodotto Villanova-Gissi ed gli impianti di trasporto di gas naturale in quanto la distanza minima tra i sostegni e i metanodotti esistenti è di circa 60 m, ben superiore alle distanze di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia (D.M. 17.04.2008)

Relativamente al gasdotto denominato "Rifacimento DIR per Castelfrentano (CH) DN 250 (10)", DP 12" BAR" nonché al nuovo gasdotto in progetto "Larino-Chieti DN 620 72 BAR", si evidenzia in particolare che quest'ultimo, di proprietà S.G.I., è ancora in corso di autorizzazione mentre l'elettrodotto in oggetto è già in fase realizzativa. Sarà pertanto cura del Proponente il nuovo gasdotto definire un tracciato che non interferisca con la fascia di servitù dell'elettrodotto già autorizzato. In ogni caso, con PEC del 5 febbraio 2015 la scrivente Terna Rete Italia ha provveduto a comunicare alla società D'Apollonia, incaricata dalla società S.G.I., le possibili interferenze del tracciato del nuovo gasdotto con gli elettrodotti esistenti, autorizzati ed in corso di autorizzazione.

Ulteriore Controdeduzione del Comune di Lanciano sul punto 3

Si prende atto di quanto affermato dalla Società Terna Rete Italia, rispetto alle possibili interferenze tra l'elettrodotto e gli impianti di trasporto di gas naturale rilevando però che:

- Quando si afferma che "Sarà pertanto cura del Proponente il nuovo gasdotto definire un tracciato che non interferisca con la fascia di servitù dell'elettrodotto già autorizzato" si conferma che non è possibile una interferenza tra la fascia di servitù dell'elettrodotto e il nuovo metanodotto. Non si comprende però perché possa avvenire l'esatto opposto e cioè come possa la fascia di rispetto dell'elettrodotto Gissi-Villanova 380 kV interferire con il tracciato esistente e relativa fascia di rispetto dell'attuale Gasdotto denominato DIRAMAZIONE PER CASTELFRENTANO. Questa semplice considerazione porta a ritenere che le opere siano incompatibili fra loro;

- Rispetto al Rifacimento DIR per Castelfrentano (CH) DN 250 (10"), DP 12"=BAR" secondo nostre misurazioni il sostegno n.97 si troverebbe ad una distanza di circa 53 m rispetto all'asse del metanodotto;
- Rispetto al nuovo gasdotto in progetto Larino-Chieti DN 620 72 BAR" secondo nostre misurazioni dall'asse dello stesso avremmo il sostegno n.98 a circa 28 m e il sostegno n.99 a circa 47 m.

PROBLEMA N°4 – evidenziato dal Verbale di sopralluogo del 13.07.2015:

In riferimento a quanto previsto dal decreto legge n.239/2003 e s.m.i. non è chiaro se:

- l'inizio dei lavori di costruzione dell'elettrodotto in progetto necessitava di formale comunicazione ai sensi di quanto previsto all'art. 1-sexies comma 4-octies del citato decreto accompagnata da dettagliata relazione di asseverazione da presentare al Ministero dello Sviluppo Economico e in copia ai Comuni interessati, considerato che questo Ente ha ricevuto da parte di Terna solo la nota n. TRISPA/2015 D002748 del 27/03/2015, acquisita al protocollo dell'Ente il 13.04.2015 prot. n. 0019418 avente ad oggetto " 'Nuovo elettrodotto a 380 kV in doppia terna Villanova – Gissi ed opere connesse' Decreto Ministero Sviluppo Economico n.239/EL-195/180/2013. decreto di pronuncia di compatibilità Ambientale DVA-DEC-2011-00510 del 13/09/2011" la quale trasmette in allegato su supporto informatico in revisione 01 il progetto esecutivo dell'elettrodotto in oggetto. Si ritiene in ogni caso che, i Comuni interessati, avrebbero dovuto conoscere la data precisa di inizio dei lavori riferito al proprio territorio (ad integrazione di quanto previsto nel piano di cantierizzazione e relativo cronoprogramma) anche ove non previsto, se non altro, per ragioni di correttezza istituzionale, in quanto sono presenti sul nostro territorio Ditte Appaltatrici che realizzano l'Elettrodotto e che per svariate ragioni sarebbe utile che il Comune ne fosse informato.
- Nel citato decreto all'art.1 c.2 si precisa che il progetto sarà realizzato secondo il tracciato contenuto nelle planimetrie catastali contenute nell' "Allegato_2_RT-DT_120 fogli 1-25, revisione 02" del 20 settembre 2011 alla nota prot.n.2012 ABE-000007-P, del 26 gennaio 2012. Nel raffrontare le planimetrie catastali della versione citata con quelle trasmesse con il progetto esecutivo in revisione 01 di cui alla nota n. TRISPA/2015 D002748 del 27/03/2015 emerge che il posizionamento di alcuni sostegni non è coincidente. Non risulta chiaro se questa fattispecie impone alla società TERNA la presentazione di quanto previsto all'art. 1-sexies comma 4 del Decreto Legge 239/2003 e s.m.i.
- Inoltre sempre dal raffronto delle medesime planimetrie di cui al punto che precede appare che in alcuni punti la D.P.A. sia più ampia di quanto previsto nella versione 2011 (si consideri che il molti punti al contrario e meno ampia) e in relazione alla pubblicità dell'effettivo sviluppo del vincolo si chiede se questo avesse necessitato di ulteriore pubblicazione verso terzi in quanto lo stesso decreto ministeriale del 2013 impone all'art.2 ai Comuni di predisporre l'adeguamento degli strumenti urbanistici si

ritiene in base agli elaborati di cui alla nota prot.n.2012 ABE-000007-P, del 26 gennaio 2012.

Risposta TERNA

Punto 4 (a,b,c)

La comunicazione di inizio lavori è stata trasmessa dalla scrivente Società a tutti gli Enti ed organi interessati con nota prot. n. TRISPA/P20140004053 del 28/03/2014.

Relativamente al difforme posizionamento di alcuni sostegni rispetto al progetto autorizzato, si evidenzia che la scrivente Società in fase di progettazione esecutiva, nel corso delle attività di rilievo tracciato e picchettamento sostegni, propedeutiche all'apertura dei cantieri, ha riscontrato la necessità tecnica, per dei casi di modesta entità, della variazione della originaria posizione di alcuni sostegni.

In particolare si tratta di varianti da apportare al progetto definitivo approvato, che non assumono rilievo localizzativo e tutte rientranti nella fattispecie di cui al comma 4 - quaterdecies dell'articolo 1 sexies del decreto legge 29 agosto 2003 (convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come modificato dall'art. 27, della legge 23 luglio 2009, n. 99), per le quali Terna Rete Italia ha già provveduto o darà al più presto comunicazione al competente Ministero dello Sviluppo Economico, secondo modi e tempi di cui alla vigente normativa sopra richiamata.

Nel caso specifico i sostegni oggetto di uno spostamento, di modesta entità, sono esclusivamente i sostegni nn. 99 e 100.

Riguardo alle D.P.A., in fase di progettazione esecutiva la scrivente Società ha provveduto ad adottare soluzioni progettuali e tecniche che consentissero, per quanto possibile, di mitigare ulteriormente l'esposizione al campo magnetico prodotto dall'elettrodotto.

A conferma di ciò, e anche come correttamente rilevato dai vostri tecnici "... in alcuni punti la DPA sia più ampia di quanto previsto nella versione del 2011 (si consideri che in molti punti al contrario e meno ampia) ..." si evidenzia come la superficie occupata dalla D.P.A nel territorio comunale di Lanciano calcolata per il progetto esecutivo sia pari a 0,436 kmq rispetto ai 0,487 kmq del progetto definitivo approvato, ovvero una riduzione di 51.000 mq di area di D.P.A all'interno del territorio Comunale.

Ulteriore Controdeduzione del Comune di Lanciano sul punto 4

Sul punto si controdeduce ulteriormente che:

- Per quanto concerne la comunicazione di inizio lavori, si rileva che questa in effetti è stata inviata con nota protocollo n. TRISPA/P20140004053 del 28/03/2014 pervenuta al protocollo dell'Ente con n.0017948 del 07.04.2014, ma che la stessa non contiene quanto previsto dal Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239. L'articolo 1-sexies comma 4-octies prevede infatti che: **"Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al Ministero dello sviluppo economico e, in copia, ai Comuni interessati la denuncia di inizio attività, accompagnata da una dettagliata relazione, sottoscritta da un progettista abilitato, e dal progetto definitivo, che assevera la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni"**. Si precisa che la citata nota non era accompagnata né dal progetto definitivo, né dalla dichiarazione di asseverazione circa la conformità agli strumenti urbanistici, al regolamento edilizio, al rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo, di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni. Si ritiene, pertanto, che la citata comunicazione di inizio lavori non sia regolare.

- Relativamente al difforme posizionamento di alcuni sostegni, dalla nota di risposta di Terna Rete Italia si rileva che quelli oggetto di modifica sono solo il n.99 e n.100. In realtà, da accertamenti

cartografici effettuati mediante il raffronto tra le planimetrie catastali contenute nell' "Allegato_2_RT-DT_120 fogli 1-25, revisione 02" del 20 settembre 2011 allegate alla nota prot.n.2012 ABE-000007-P del 26 gennaio 2012 e le planimetrie catastali trasmesse con il progetto esecutivo in revisione 01 di cui alla nota n. TRISPA/2015 D002748 del 27/03/2015, emerge che il posizionamento di alcuni sostegni non è coincidente. Nello specifico non ci si riferisce solo ai sostegni n. 99 e 100, ma praticamente a tutti i sostegni che risultano in posizione difforme (ad esclusione di n.3 sostegni con posizionamento difforme trascurabile) come si evince dalla tabella riportata a seguire:

N° SOSTEGNO	Difformità riscontrata – metri
93	circa 6 metri
94	circa 5 metri
95	circa 17 metri
95/1	circa 7 metri
96	circa 1 metro
96/1	circa 9 metri
97	circa 1 metro
98	circa 1 metro
99	circa 26 metri
100	circa 19 metri

Si precisa che le difformità riscontrate sono solo quelle rilevate in sede cartografica e non si hanno dati sull'effettivo posizionamento dei sostegni, che potrebbe essere ulteriormente diverso.

In ogni caso, ai sensi del combinato disposto:

- dell'articolo 1-sexies comma 4-sexies. **"Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi sugli elettrodotti che comportino varianti di lunghezza non superiore a metri lineari 1.500 e che utilizzino il medesimo tracciato, ovvero se ne discostino per un massimo di 40 metri lineari Tali interventi sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività a condizione che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio di linee elettriche, nonché le norme tecniche per le costruzioni"**;
- dell'articolo 1-sexies comma 4-octies **"Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al Ministero dello sviluppo economico e, in copia, ai Comuni interessati la denuncia di inizio attività, accompagnata da una dettagliata relazione, sottoscritta da un progettista abilitato, e dal progetto definitivo, che assevera la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni"**.
- dell'articolo 1-sexies comma 4-quaterdecies **"Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, sono sottoposte al regime di inizio attività già previsto al comma 4-sexies....."**;

eventuali varianti di tracciato o varianti da apportare al progetto definitivo sono assoggettate a presentazione preventiva di Denuncia di Inizio Attività 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Ad oggi

non risulta agli atti pervenuta (da inviare al Ministero dello sviluppo economico e, in copia, ai Comuni interessati) alcuna documentazione in tal senso. Del resto la stessa Terna Rete Italia nella nota di chiarimento afferma che "...ha già provveduto o darà al più presto comunicazione..." dimostrando essa stessa non conoscere lo stato della procedura.

- In merito alle Distanze di prima Approssimazione (D.P.A.) bisogna mettere in evidenza che nel corso delle varie evoluzioni progettuali si sono avuti n.3 diversi assetti delle D.P.A. , di fatto seminando lo sconcerto e la preoccupazione anche nei cittadini sulla reale portata dell'impatto dell'opera, nonostante ogni volta le modifiche siano state presentate come un miglioramento progettuale. Come riscontrato dall'ufficio e confermato dalla stessa Terna Rete Italia in alcuni punti la D.P.A. del progetto esecutivo è più ampia di quanto previsto negli elaborati di cui all'Allegato_2_RT-DT_120 fogli 1-25, revisione 02" del 20 settembre 2011 di cui alla nota prot.n.2012 ABE-000007-P. E' stato chiesto espressamente a Terna di chiarire se in relazione alla pubblicità verso terzi dell'effettivo sviluppo del vincolo questo avesse necessitato di ulteriore pubblicazione in quanto il Decreto Ministeriale del 2013, all'art.2, impone ai Comuni di predisporre l'adeguamento degli strumenti urbanistici in base agli elaborati di cui alla nota prot.n.2012 ABE-000007-P, del 26 gennaio 2012. Pertanto ad oggi si è a chiedere di conoscere in base a quali elaborati progettuali bisogna aggiornare gli strumenti urbanistici in vigore. Anche rispetto a tale problematica non è stata fornita risposta, facendo rimanere l'ente in condizione di incertezza rispetto all'applicazione del vincolo sul territorio.

PROBLEMA N°5 – evidenziato dal Verbale di sopraluogo del 13.07.2015:

Infine si segnala che al progetto esecutivo manca il Piano di Riutilizzo delle Terre e Rocce da Scavo, così come previsto dal Decreto Ministeriale n.239/EL-195/180/2013.

Risposta TERNA

Punto 5

Il progetto esecutivo inviato a tutti gli Enti/Autorità interessati include anche il "Piano delle Indagini Ambientali" da mettere in atto per verificare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale dei materiali da scavo derivanti dalle attività di costruzione connesse alla realizzazione dell'elettrodotto "Villanova – Gissi". Tale Piano è stato approvato dall'ARTA Abruzzo con nota prot. 3369 del 17/03/201.

Altresì è stato prodotto per ciascun Lotto di lavorazione uno specifico "Piano di Gestione delle Terre e rocce da Scavo" che definisce i criteri e le modalità con cui gestire i materiali da scavo provenienti dalla realizzazione delle fondazioni dei sostegni, anche alla luce dei risultati del piano di campionamento. In base agli esiti delle indagini svolte e delle analisi chimiche effettuate ai fini della gestione delle terre e rocce da scavo sui campioni di suolo e sottosuolo, si evidenzia che in tutti i campioni prelevati non si sono riscontrati superamenti per i parametri analizzati dei limiti previsti dalla normativa. Pertanto le terre e rocce prodotte durante i lavori di costruzione, per quanto tecnicamente possibile, saranno riutilizzate nello stesso sito in cui vengono scavate, sempre ai fini di costruzione (rinterri, riempimenti, etc.) e senza sottoporle ad intervento, alcuno. L'eventuale materiale da scavo prodotto in eccedenza e non riutilizzabile ai fini dei rinterro e della risistemazione finale o come ripristino ambientale verrà gestito come rifiuto e conferito ad idoneo impianto di destinazione.

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS con parere n. 1759 del 10 aprile 2015 ha espresso parere positivo in merito ai sopra citati documenti determinando di fatto l'ottemperanza della prescrizione in materia da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Ulteriore Controdeduzione del Comune di Lanciano sul punto 5

Sul punto si controdeduce semplicemente che nella Ns. nota è stata evidenziata la carenza nella documentazione trasmessa del Piano di Riutilizzo delle Terre e Rocce da Scavo. L'Ente non è in possesso di tale documento sostanziale, ancora oggi;

CONCLUSIONI

Considerato che la realizzazione dell'elettrodotto a 380 kV Villanova-Gissi è stata autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con decreto n. 239/EL-196/180/2013 del 15.01.2013, a favore della Società Abruzzoenergia S.p.A, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità;

Considerato che il predetto Decreto n. 239/EL-196/180/2013 del 15.01.2013, ricomprende l'opera fra "quelle previste nel vigente 'Piano di Sviluppo della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale' " e asserisce "che la pubblica utilità dell'intervento discende dalla funzione pubblica cui gli elettrodotti sono stabilmente deputati, in quanto facenti parte della Rete Elettrica di Trasmissione Nazionale";

Considerato che successivamente, con decreto n. 239/EL-195/180/2013-VOL del 04/03/2013, il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, su istanza della Società Abruzzo Energia S.p.A., all'uopo sottoscritta per accettazione anche da Terna S.p.A., ha volturato il suddetto Decreto di Autorizzazione alla predetta Società TERNA S.p.A., con sede in Roma in Via Galvani, 70;

Accertato che ai sensi dell'art.3 c. 1 lett. e.3) del DPR 380/2001 e s.m.i. "la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato," viene annoverata tra gli interventi di NUOVA COSTRUZIONE;

Chiarito che l'opera in corso di realizzazione denominata *Elettrodotto Gissi-Villanova 380kV ed opere connesse* rientra nel campo di applicazione del DPR 380/2001 e s.m.i.;

Accertato che secondo quanto ampiamente evidenziato in precedenza l'opera in oggetto risulta in contrasto con la normativa vigente e in difformità da quanto autorizzato ricorrendo le fattispecie previste all'art.27 del DPR 380/2001 e s.m.i. ricorrendone i presupposti per l'emissione di **ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI**;

Rilevato che l'opera in oggetto, per quanto considerato in precedenza, si configura quale opera "eseguita da amministrazioni statali" ai sensi dell'art.28 del DPR 380/2001 e s.m.i.;

Rilevato quindi che il citato art.28 del DPR 380/2001 e s.m.i. prevede che "Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 27, il responsabile del competente ufficio comunale informa immediatamente la regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale compete, d'intesa con il presidente della Giunta Regionale, la adozione dei provvedimenti previsti dal richiamato articolo 27";

TRASMETTE

IL PRESENTE ACCERTAMENTO AGLI ENTI IN INDIRIZZO, PER GLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA.

In attesa di urgente riscontro alla presente si porgono Cordiali Saluti.

Lanciano, 13/08/2015

IL DIRIGENTE
Settore Programmazione Urbanistica
Arch. Vincenzo DI FABIO

nella
sso di

itero
rio e
sietà
tà;

elle
" e
gli
di

ero
o e,
ne
età

e
di

re

o
e
l